

## STUDI DI CONSULENZA AZIENDALE

Via Tacchi, 1 – Rovereto  
Tel. 0464 435144 Fax 0464 439210  
sito: [www.studiogpc.it](http://www.studiogpc.it)

Rovereto, 2 dicembre 2019.

### CIRCOLARE 29/2019

#### Stretta sulle compensazioni in F24

*Rif. normativi:*

- DL 124/2019.

*Gentile Cliente,*

*il DL 124/2019 ha imposto una stretta sui termini e le modalità per l'utilizzo in compensazione dei crediti spettanti risultanti dai dichiarativi e da quelli maturati in qualità di sostituto d'imposta.*

## Nuova normativa sui crediti compensabili

### Compensazione con crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta

L'articolo 3 del DL 124/2019 ha esteso l'obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate anche ai soggetti che intendono effettuare la compensazione orizzontale con propri crediti maturati in qualità di sostituti d'imposta (rimborsi modello 730, "Bonus Renzi" ...).

La nuova normativa appare applicabile già da subito nonostante lo Statuto del Contribuente preveda una moratoria di 60 giorni per l'attuazione di nuovi adempimenti tributari; sull'argomento si auspica quindi un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Risulta quindi eliminata la possibilità per i contribuenti, sia titolari di partita IVA che privati, di effettuare compensazioni di qualsiasi tipologia e importo con i servizi di *home-banking*, diventando obbligatorio o iscriversi a Entratel/Fisconline per la presentazione delle deleghe oppure affidando il compito ad un intermediario abilitato.

Rimane invariata la possibilità di utilizzare i servizi di pagamento *home-banking* per deleghe di pagamento senza compensazioni.

### Nuovi termini di decorrenza per l'utilizzo dei crediti

Per combattere il fenomeno delle indebite compensazioni il DL. 124/2019 ha inoltre variato la disciplina di utilizzo dei crediti derivanti dalle dichiarazioni fiscali (IRES, IRPEF e IRAP).

La normativa precedente consentiva di utilizzare i crediti, con apposizione del visto di conformità, dal giorno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta di riferimento della dichiarazione; essenzialmente potevano quindi essere utilizzati i crediti ancorché non ancora indicati nel relativo dichiarativo.

Con le nuove disposizioni tale regola non è più valida: gli importi superiori a 5.000 Euro, per i quali è necessario apporre il visto di conformità, saranno compensabili solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito.

\*\*\*\*\*

Gli **Studi di Consulenza** rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.

\*\*\*\*\*